



Le principali novità in materia di Diritto Societario  
recate dal Decreto Legislativo n. 183/2021

# La costituzione della S.r.l. in videoconferenza

**Pierluigi SCALAMOGNA – Notaio  
Socio INSIGNUM**

12 aprile 2022

# Introduzione

Con il **D.lgs. 8 novembre 2021, n. 183** è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla **Direttiva (UE) 2019/1151** avente ad oggetto **l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario**.

La Direttiva (UE) 2019/1151 reca modificazioni alla Direttiva (UE) 2017/1132.

## **La Direttiva (UE) 2017/1132 quale testo unico del diritto societario Europeo**

Le materie in essa contenute sono, in sintesi:

- La costituzione delle società azionarie;
- la rappresentanza della società; i registri di pubblicità;
- le succursali di una società stabilite in uno Stato diverso da quello della sede legale;
- il capitale sociale e la sua formazione;
- la stima dei conferimenti; la riduzione e l'aumento del capitale;
- l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie; la fusione e la scissione.

## Le ragioni della scelta del legislatore europeo

### Direttiva 1151 del 2019 - Considerando 2

l'uso di strumenti e processi digitali per avviare attività economiche più facilmente, più rapidamente e in modo più efficace sotto il profilo delle tempistiche e dei costi tramite la costituzione di una società o l'apertura di una sua succursale in un altro Stato membro, e per fornire informazioni complete e accessibili sulle imprese, è **uno dei prerequisiti** per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa di un mercato interno competitivo e per assicurare la competitività e l'affidabilità delle società.

# Il D. Lgs 183 /2021

Per effetto del recepimento della normativa comunitaria, sono state introdotte nel nostro ordinamento specifiche disposizioni relative ai seguenti ambiti:

- **costituzione on line di s.r.l. e s.r.l.s.;**
- misure di interdizione degli amministratori;
- disciplina pubblicitaria delle sedi secondarie;
- pubblicità degli atti e delle informazioni presso il registro delle imprese in modalità digitale;
- norme relative al BRIS.

# Gli strumenti digitali ed informatici nel diritto societario precedente

- Il Registro Imprese gli invii telematici e le documentazione digitale
- **Direttiva UE 2007/36/Ce** (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)  
→ che ha portato alla norma dell'**art. 2370 co. 4 c.c.** («Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione** ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o **in via elettronica**»)
- Le Massime del Consiglio Notarile di Milano  
**Massima I.** Assemblee in videoconferenza del 16 gennaio 2001  
**Massima 187 .** Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020) del 11 marzo 2020  
**Massima 200.** Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.) del 23 novembre 2021
- **Art. 106 co. 2** del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (fino al 31 luglio 2022)

# La costituzione delle Srl on line

## art. 2 D.Lgs. 183/2021

La costituzione delle Srl(s) mediante atto ricevuto dal notaio in videoconferenza è regolata dal solo art. 2 del D.Lgs. 183/2021.

Detto articolo è suddiviso in sei commi:

- Comma 1: perimetro di applicazione della norma
- Comma 2: la piattaforma telematica (PNI), le caratteristiche e le funzioni
- Comma 3: l'utilizzo di modelli uniformi
- Comma 4: competenza territoriale del notaio
- Comma 5: l'interruzione della videoconferenza a causa di dubbi sulla identità e capacità di agire
- Comma 6: l'atto di rettifica ex art. 59 bis Legge Notarile

# Il perimetro di applicazione della norma art. 1 comma 1

1. L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata **aventi sede in Italia** e **con capitale versato mediante conferimenti in denaro può** essere ricevuto dal notaio, per **atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse**. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l'utilizzo di una **piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato**. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i **conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato** di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

# Il perimetro di applicazione della norma art. 1 comma 1

## a) **Tipo sociale: solo Srl e Srls con sede in Italia**

→ rif. Direttiva UE 1151/2021 e allegato II bis

*Articolo 13 octies*

### **Costituzione online delle società**

1. Gli Stati membri provvedono affinché la costituzione online **delle società** possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4, e del paragrafo 8 del presente articolo.

Tuttavia, **gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis.**

## b) **Conferimenti: solo in denaro eseguiti mediante bonifico sul cd. conto corrente dedicato**

- Le ragioni dell'esclusione dei conferimenti in natura
- il cd. conto corrente dedicato

# Il perimetro di applicazione della norma art. 1 comma 1

**c) Atto: atto pubblico informatico telematico (partecipazione delle parti o di alcune di esse in video conferenza**

**d) Utilizzo obbligatorio della PNI (Piattaforma del Notariato Italiano) predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato**

- Ragioni della scelta di una piattaforma unica

**e) Richiamo applicativo degli artt. 47-bis, 47-ter e 52-bis Legge Notarile**

# Alcune precisazioni

- **La norma si applica anche a soggetti collegati da paesi non UE?**

Si - Problematiche

- **Nella stipula di una Srl online tramite PNI è possibile procedere ad una stipula cd. “mista”, ovvero sia caratterizzata dalla contemporanea partecipazione di alcuni soggetti mediante collegamento remoto ed altri in presenza fisica davanti al notaio?**

Alla luce della normativa in materia, non parrebbe esservi dubbio circa l'ammissibilità della “stipula mista” per la costituzione di una Srl online, la quale risulta espressamente contemplata sia all'art. 2, comma 1, che all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 183/2021. In tali commi, infatti, è contemplata sia l'ipotesi che fin dall'origine solo alcune delle parti interessate siano connesse con il notaio da remoto, sia la possibilità che una stipula (inizialmente “interamente” da remoto) possa trasformarsi in stipula “mista” su richiesta del notaio stesso, ove ricorrano le motivazioni ivi previste.

**Nella stipula di una Srl online tramite PNI, nel caso di stipula “mista”, in cui alcune delle parti sono collegate in videoconferenza ed altre sono invece fisicamente presenti presso lo studio del notaio, è possibile che le parti presenti in studio procedano alla sottoscrizione dell’atto mediante l’impiego della cd. “firma grafometrica”?**

La cd. “firma grafometrica”, costituisce una tipologia di firma elettronica espressamente prevista dall’art. 52-bis della Legge Notarile (L. 89/1913) per la sottoscrizione di atti pubblici da parte di componenti presenti fisicamente avanti al notaio. Si ritiene che tale modalità possa essere utilizzata anche per la sottoscrizione di una cd. “società online” disciplinata dal D.Lgs. 183/2021 stante l’espreso richiamo all’art. 52-bis L.N. contenuto all’art. 2 del D.Lgs. 183/2021 predetto. Stante, inoltre, il richiamo anche all’art. 47-ter della L.N. che prescrive al notaio “il controllo personale degli strumenti informatici”, l’impiego della “firma grafometrica” sarà consentito solo alle parti che intervengano fisicamente in presenza avanti al notaio, non essendo al contrario una tipologia di firma consentita per i componenti collegati da remoto.

# La competenza territoriale del notaio

## art. 2 co. 4 D. Lgs. 183/2021

4. Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza si applica l'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui **almeno una delle parti intervenute** ha la residenza o la sede legale. Il notaio riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

# La competenza territoriale del notaio

- La competenza territoriale «regionale»
- L'irrilevanza della sede della società costituenda
- Il concetto di «parte» :
  - la parte cd. necessaria e la parte come soggetto che interviene all'atto
    - l'intervento in atto degli amministratori nominati
    - la residenza del legale rappresentante della società socia
    - la residenza del procuratore speciale
- Il cambio di residenza non ancora certificato e l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva
- **Il rischio nullità dell'atto** (art. 58 n. 4 Legge Notarile)

# La Piattaforma del Notariato Italiano

## art. 2 co.3 D. Lgs. 183/2021

**La piattaforma telematica consente:**

- **Di accertare l'identità delle parti attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica aventi un elevato livello di garanzia;**
- **Di verificare l'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del titolare;**

*(dispositivo locale – smart card o USB – o firma remota – unici provider riconosciuti:  
Aruba, Namirial, Infocert)*

La firma elettronica qualificata (FEQ) - o digitale - è il risultato di una procedura informatica, detta validazione, che garantisce l'autenticità, l'integrità e il non ripudio dei [documenti informatici](#).

Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. È possibile rivolgersi ai [prestatori di servizi fiduciari qualificati](#) autorizzati da AgID che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

- **Di verificare e attestare la validità dei certificati di firma utilizzati;**
- **Di percepire ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà;**

# La Piattaforma del Notariato Italiano

## art. 2 co.3 D. Lgs. 183/2021

A livello tecnico la piattaforma deve assicurare:

- **il collegamento continuo con le parti in videoconferenza;**  
(cosa succede in caso di caduta del collegamento?)
- **la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere;**
- **l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari;**
- **il tracciamento di ogni attività;**  
(*non vuol dire registrazione*)
- **il rilascio alle parti di una firma elettronica ai fini della sottoscrizione dell'atto;**
- **la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato (cd. Conservazione a norma)**

# L'accertamento notarile a distanza della identità personale

## LEGGE NOTARILE – LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

### Art. 49.

*“Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.*

*In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.”*

Pertanto: **l'identificazione è un giudizio seguente all'acquisizione di una serie di dati:**

- Si basa su circostanze sia fattuali che documentali
- Deve essere svolta personalmente dal Notaio
- E' finalizzata al ricevimento dell'atto
- Va eseguita con riferimento al comparente
- [Cass. Sez. III, 10.05.2005 n. 9757...(…) *il professionista deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento (...)].*

## **Identità personale**

complesso delle risultanze anagrafiche che servono ad identificare il soggetto nei suoi rapporti con poteri pubblici e a distinguerlo dagli altri consociati.

## **Identità digitale**

### **DEFINIZIONI:**

#### **Linguaggio comune:**

Sinonimo di identità «in rete» o «virtuale» collegata ad es agli account sociale, per definire il profilo della persona in ambito virtuale.

#### **Ambito Tecnico:**

Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore.

#### **D.Lgs. 82/2005 (CAD) Art. 1, comma 1, lett. u-quater**

Definisce identità digitale come «la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64»

**Regolamento (UE) 910/2014 – c.d. Regolamento Eidas** [emanato il 23 luglio 2014 e ha piena efficacia dal 1 luglio del 2016]

**Non definisce l'IDENTITÀ DIGITALE, ma il risultato del suo utilizzo: art. 3:**

**IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA:** «il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica»

**Dir. (UE) 2019/1151 del 20.06.2019 – mod. Dir (UE) 2017/1132 [CONCERNENTE USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO]**

**PREVEDE L'USO DI SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA EMESSI NELL'AMBITO DI UN REGIME DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA APPROVATO DAL LORO STATO MEMBRO O CONFORMI AL REGOLAMENTO Eidas (910/2014)**

- ART. 13-ter: *RICONOSCIMENTO DEI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE ON-LINE:*
  - lett. b) richiama art. 6 del REGOLAMENTO (UE) n. 910/2014
- ART. 13-quater: la direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali che.... designano le autorità, le persone, gli organismi incaricati di trattare ...la costituzione on line delle società...QUINDI: come ricordato anche dal "considerando n. 20 della Direttiva, il procedimento di costituzione telematica non pregiudica i controlli di legalità operati dal notaio in fase di costituzione. Sul notaio grava obbligo di verificare l'adempimento delle condizioni previste dalla legge.
- ART. 13-octies: costituzione completamente on line senza comparire di persona davanti a una autorità....+
- comma 2: Gli stati membri precisano le modalità per la costituzione on line....presentando documenti o informazioni in formato elettronico comprese le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'art. 16bis par 4

## D.LGS. 8.11.2021 N. 183

### ALL'ARTICOLO 1 DEFINISCE:

- a) «**mezzi di identificazione elettronica**», mezzi di identificazione elettronica quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- b) «**regime di identificazione elettronica**», il regime di identificazione elettronica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 910/2014, contenuto nella notifica alla Commissione europea eseguita ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2019 - 2019/C 150/06.

### QUINDI:

SIA LA LEGISLAZIONE DI MATRICE COMUNITARIA CHE QUELLA INTERNA CONOSCONO TRE DIVERSI LIVELLI DI SICUREZZA NELLA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E NELLA ATTRIBUZIONE DELLA IDENTITÀ DIGITALE [Reg. eIDAS (UE) 910/2014 - Articolo 8 *Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica*]:

- Lett. a) livello di garanzia **BASSO**: ...il cui **scopo** è quello di **RIDURRE** il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità
- Lett. b) livello di garanzia **SIGNIFICATIVO**... il cui scopo è quello **DI RIDURRE SIGNIFICATIVAMENTE** il rischio di uso abusivo o alterazione di identità
- Lett. c) livello di garanzia **ELEVATO** il cui **scopo** è quello di **IMPEDIRE** l'uso abusivo o l'alterazione dell'identità

I REQUISITI SPECIFICI dei predetti livelli sono disciplinati dal Regolamento di Esecuzione 2015/1502

# AD OGGI:

SONO considerati quali mezzi di identificazione elettronica idonei (e che quindi dovranno essere accettati dalla piattaforma):

- **la Carta d'Identità Elettronica** (c.d. C.I.E.. *Per maggiori dettagli: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it> .* )

Ha le dimensioni di un Bancomat, e dotata di un microchip, leggibile con i tutti i lettori contactless o con la maggior parte dei tablet/smartphone dotati di interfaccia NFC [*near-field communication* , **comunicazione di prossimità**: è una tecnologia di ricetrasmisione che fornisce connettività senza fili bidirezionale a distanza (*contactless*) a corto raggio - fino a un massimo di 10 cm], che contiene:

- i dati personali
  - la foto e le impronte del titolare, protetti da meccanismi che ne prevengono la contraffazione e la lettura impropria (dati biometrici);
  - le informazioni per consentire l'autenticazione in rete da parte del cittadino a servizi erogati in rete da pubbliche amministrazioni e imprese;
  - ulteriori dati per la fruizione di servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.
- **il Passaporto Elettronico (V. REG UE 2252/2004 del 13 dicembre 2004)**
- La sua esibizione è valida ai fini identificativi, in quanto documento di riconoscimento.
  - Ha caratteristiche di sicurezza – biometriche ed informatiche - analoghe alle carte d'identità elettroniche, ed al contempo è dotato di caratteristiche di interoperabilità internazionale

Dubbi sul **sistema S.P.I.D.** in quanto non dotato di alcuna foto o caratteristica biometrica che ne consenta un pieno utilizzo come strumento di identificazione. il sistema SPID (senza distinzione specifica di livelli di sicurezza) è stato però notificato, ai sensi art. 9, Reg. eIDAS come strumento di identificazione elettronica per tutti i livelli indicati all'art. 8, Reg. eIDAS, così come anche la Carta di Identità Elettronica (c.d. CIE).

## VA SOTTOLINEATO CHE:

- l'obbligo per la Piattaforma di “consentire” l'accertamento dell'identità mediante l'utilizzo di mezzi di identificazione elettronica non comporta anche un corrispondente “obbligo” per il notaio di utilizzare esclusivamente tali mezzi.
- il notaio rimane responsabile dell'accertamento dell'identità personale secondo i dettami previsti dalla legge notarile, la quale ancor oggi prevede (e consente) la conoscenza personale da parte del notaio.

## PERTANTO

qualora il notaio sia già personalmente certo dell'identità del componente connesso da remoto, e magari abbia già preventivamente assolto agli obblighi antiriciclaggio nei suoi confronti, non dovrà affatto necessariamente o obbligatoriamente procedere ad ulteriori acquisizioni di dati di identità con sistemi telematici.

Essi, quindi, rappresentano un'opportunità, e non un obbligo.

- Differenze tra identificazione ai fini antiriciclaggio e accertamento notarile della identità personale
- L'utilizzo dei fidefacienti

# I modelli uniformi di atto costitutivo

## art. 2 co. 3 D.Lgs. 183/2021

3. Gli atti di cui al comma 1 possono essere ricevuti dal notaio **per atto pubblico informatico** anche utilizzando **modelli uniformi** adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I modelli sono redatti **anche in lingua inglese** e sono **pubblicati** sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso di utilizzo dei modelli uniformi di cui al primo periodo, **il compenso per l'attività notarile** è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

# I modelli uniformi

- La direttiva

  - Articolo 13 nonies

    - La presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online ... rimanga possibile.*

# I dubbi del notaio in sede di videoconferenza art. 2 co. 5 D.Lgs. 183/2021

Il notaio deve **interrompere la stipula** dell'atto in videoconferenza in caso di dubbi relativi a:

- l'identità delle parti;
- la capacità di agire;
- la capacità di rappresentare una società.

In tali casi dovrà richiedere la presenza fisica della/a parte/i in relazione alla/e quale/i si è generato il dubbio.

# L'atto di rettifica (art. 2 co. 6 D.Lgs. 183/2021)

«6. Nei casi previsti **dall'articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89**, il notaio ha **facoltà di rettificare un atto informatico**, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante propria **certificazione** contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica da inserire nel sistema di conservazione di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.»

*Art. 59-bis Legge Notarile.*

*1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.*

**Cosa aggiunge di nuovo il comma 6?**

**- Una possibile interpretazione?**

# Le prospettive dell'atto notarile a distanza

- **Differenze con il verbale di assemblea on line**
- **Soluzioni già utilizzate:**
  - la procura digitale
  - La scrittura privata autenticata digitale con l'intervento di 2 o più notai
- **Si tratta di Atto Telematico negoziale**
- **Ulteriori applicazioni** (eventualmente partendo dalle procure dell'imprenditore)  
[Le esperienze di altri paesi (Francia, Belgio, Olanda)]
- **L'atto notarile ricevuto in videoconferenza per la costituzione delle Srl come punto di partenza e non di arrivo**

# VADEMECUM COMPARENTE

0

## Verifica dei prerequisiti

**Prima di tutto**

Verifica i prerequisiti e la tua postazione di lavoro.

Assicurati di avere:

- Una connessione internet stabile e di banda adeguata
- Un browser compatibile (Chrome o Edge)  
**Attenzione! Internet Explorer non è supportato**
- Una webcam, un microfono ed un impianto audio (o in alternativa una cuffia con microfono)

## Percorso Guidato per la stipula della costituzione di Srl on-line

1

**Il censimento...  
qualche giorno prima**

Censimento comparante  
Anagrafica

Censimento comparante  
Associazione certificato  
di firma

Ammissione in sala  
stipula

2

**Il giorno della stipula**

Letture dell'atto da parte  
del notaio e firma

## Percorso Guidato per la stipula della costituzione di Srl on-line

# 1

### Cosa deve fare il componente – Il censimento

#### Fase di censimento del componente - Anagrafica

Il componente può inviare i propri dati tramite NotaiID effettuando la scansione della CIE o del passaporto elettronico

Il componente installa sul suo cellulare la app **NotaiID** e la avvia. Una volta avviata la app clicca su «**Avvia Scansione**»

A



Con la telecamera dello smartphone il componente inquadra il documento da scansionare. Successivamente la app chiede di avvicinare il documento allo smartphone per la scansione NFC (richiede uno smartphone con sensore NFC)

B



Terminata la lettura vengono visualizzati i dati rilevati. Premendo «**Invia i tuoi dati**» il componente procede all'invio

C

La App richiede l'inserimento di un codice che deve essere comunicato dal notaio. Il codice è visibile nella PNI nella sezione Componenti

D



#### Fase di censimento del componente – Associazione certificato di firma

Qualora il componente intenda utilizzare la firma già in suo possesso, in fase di censimento verrà richiesto di importare una identità (opzione «Richiedi di importare una identità») e il sistema invierà una email al componente



Il componente riceve una email di invito e clicca su **Accedi al portale**


A

Cliccando sulle sue iniziali, si apre una finestra per il download del software «st agent». Il componente deve scaricare ed installare il software sul suo pc

B

Dal form visualizzato il componente sceglie il suo **provider di firma** remota tra quelli proposti (Aruba, Namirial, Infocert) oppure seleziona **dispositivo locale** se in possesso di firma con smartcard o usb (in quest'ultimo caso è necessario eseguire dal token USB il file .exe per attivazione del dispositivo).

C



# Percorso Guidato per la stipula della costituzione di Srl on-line

## 2

## Cosa deve fare il componente – La stipula

### Fase di preparazione dell'atto

Quando viene chiusa la fascicolatura il componente riceve una **email con il link** per accedere alla sessione di stipula on-line. La sessione sarà disponibile a partire dalla data e ora indicate

Gentile **Leandro Manfredi**,  
il **NOTAIO ROMA** ha richiesto una videoconferenza per l'atto **Costituzione Società Alfa**. L'accesso al sistema ha validità dalle ore 9.15 del giorno 02/12/2023 dicembre fino alle ore 10.15 del 02/12/2023.  
Per procedere clicca sul pulsante qui in basso.

Accedi al portale

### Ammissione in sala stipula



Il giorno della stipula all'orario indicato il componente, cliccando sul link della mail ricevuta, visualizza l'atto ed un campo nel quale inserire il **codice OTP** ricevuto via SMS sul proprio cellulare. Il codice OTP viene generato ed inviato via SMS contestualmente all'accesso del componente in sala stipula


A

Inserito il codice OTP il sistema inserisce il componente in sala d'attesa fintanto che il notaio non lo ammette in sala stipula. Il componente deve attendere l'ammissione senza chiudere il browser

B

Non chiudere la finestra del browser per rimanere in sessione

### Firma



Dopo che il notaio ha cliccato su «Termina Lettura» al componente si abilita un tasto verde di firma. Cliccando sul tasto Firma il componente firma l'atto previo inserimento del PIN o del codice OTP

# VADEMECUM NOTAIO

0

**Prima di tutto**

## Verifica dei prerequisiti

Verifica i prerequisiti e la tua postazione di lavoro.

Assicurati di avere:

- Una connessione internet stabile e di banda adeguata
- Un browser compatibile (Chrome o Edge)
- **Attenzione! Internet Explorer non è supportato**
- Una webcam, un microfono ed un impianto audio (o in alternativa una cuffia con microfono)

## Percorso Guidato per la stipula della costituzione di Srl on-line

1

**Solo la prima volta ...  
qualche giorno prima di usare PNI**

Attivazione della PNI

Installazione del software

Abilitazione al rilascio  
dei certificati di firma  
qualificati (opzionale)

2

**Per ciascuna stipula ...  
qualche giorno prima della stipula**

Censimento dei  
componenti

Preparazione dell'atto

Ammissione e  
identificazione notarile  
dei componenti

Lettura dell'atto e  
sottoscrizione

3

**Il giorno della stipula**

Invio in conservazione

Per assistenza chiama il **Customer Care Notartel** al **+39 06 36769 307**  
dal lunedì al venerdì negli orari 09:00-13:30 e 14:30-18:00  
o scrivi al [customercare@notariato.it](mailto:customercare@notariato.it)

Consulta la documentazione all'interno della pagina PNI Srl Online della RUN

## Percorso Guidato per la stipula della costituzione di Srl on-line

**1**

**Solo la prima volta ... qualche giorno prima di usare PNI**

### Attivazione della PNI


Accedi a <https://webrun.notariato.it/> vai nel minisito «Atti digitali» → «Piattaforma del Notariato – SRL Online» e clicca su **Attiva la PNI**

Segui la procedura guidata per l'abilitazione alla PNI  
(avrà bisogno della tua firma digitale)

### Installazione del software

La prima volta che ci si collega alla piattaforma, un messaggio di benvenuto avvisa la necessità di scaricare il software e importare i certificati di firma

**A** Scarica e installa il software «st agent» sulla postazione dalla quale effettuerai la stipula



**B** Importa i tuoi certificati di firma. Puoi importare sia la tua firma su smart card che quella remota (se ne sei dotato)

### Abilitazione al rilascio dei certificati di firma qualificati (opzionale)

Per il rilascio della firma ai componenti (laddove ne siano sprovvisti) è necessario:

- Richiedere l'abilitazione dello studio/notaio (LRA)
- Richiedere l'attivazione del notaio e dei collaboratori (RAO)
- Seguire un corso di formazione online

**Questa abilitazione richiede dai due ai tre giorni lavorativi**

Ulteriori dettagli sono disponibili nel manuale «attivazione per il rilascio dei certificati digitali remoti» scaricabile a questo [link](#)



## Percorso Guidato per la stipula della costituzione di Srl on-line

### 3

### Il giorno della stipula

#### Ammissione e identificazione notarile dei componenti




Il giorno della stipula, all'orario definito, cliccando sul titolo si accede alla sala stipula on-line.

A

Selezionando l'icona «Partecipanti» il notaio può visualizzare l'elenco delle persone collegate. Il simbolo della clessidra verde di fianco al nome del componente indica che questo è in sala d'attesa. Cliccando sulla clessidra il notaio ammette il componente in sala stipula

B



Il notaio può abilitare e disabilitare l'audio ed il video dei componenti. In qualunque momento il componente può essere nuovamente spostato in sala d'attesa cliccando sulla clessidra

C

Per supportare la fase di identificazione, il notaio può richiamare i dati del componente cliccando su «Visualizza dati». Il notaio procede all'identificazione notarile dei componenti

D



Qualora necessario, il pannello laterale consente in qualsiasi momento di: attivare/disattivare l'audio, visualizzare la chat, visualizzare la lista dei partecipanti, aggiungere un partecipante alla conferenza

E

F

Il notaio verifica infine la competenza territoriale

#### Letture dell'atto e sottoscrizione

Ammessi ed identificati tutti i componenti, il notaio avvia la **lettura dell'atto con la presenza ininterrotta di tutti i componenti**



Al termine della lettura, il notaio clicca su «Termina Lettura»

A

I componenti vedono abilitato il tasto «Firma»; cliccandovi firmano l'atto dopo aver inserito il PIN o il codice OTP

B



Terminate le firme dei componenti, il notaio può firmare l'atto. Dopo la firma del notaio la piattaforma informa che è stata completata la pratica con successo. Il notaio saluta e chiude la VDC

C

#### Invio in conservazione



Dal menù «Pratiche» si vedrà la pratica in stato completata. Cliccando sui tre puntini sarà possibile: visualizzarla, scaricare il file .ati o inviare la pratica alla Scrivania di Conservazione

# Grazie

## Pierluigi Scalamogna